



Corso

**L'antiriciclaggio: aspetti normativi e prassi applicative
nell'ambito delle funzioni tipiche dell'Azienda Sanitaria**

**La strategia nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio
e il ruolo delle pubbliche amministrazioni:
contesto di riferimento e quadro normativo**

Italo Borrello

*Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF
Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali
italo.borrello@bancaditalia.it*

Palermo, 20 gennaio 2023

Agenda

- 1. Rilevanza economico/finanziaria del riciclaggio**
- 2. La prevenzione AML: principi, obblighi, autorità, soggetti obbligati**
- 3. Prevenzione della corruzione e del riciclaggio**
- 4. La UIF nell'apparato antiriciclaggio: posizione istituzionale e compiti**
- 5. Il ruolo delle pubbliche amministrazioni nel sistema AML**
- 6. I doveri AML a carico delle pp.aa.: identificazione e assessment dei rischi, aspetti organizzativi e procedurali, comunicazione delle operazioni sospette**
- 7. Gli indicatori UIF per agevolare l'adempimento dei doveri di comunicazione**
- 8. La prevenzione AML per la corretta attuazione del PNRR**
- 9. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-24 e i presidi antiriciclaggio**

Il riciclaggio, oltre che come reato, rileva anche come fenomeno economico/finanziario:

- consente lo sfruttamento economico di un altro reato già commesso;
- altera la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi di allocazione delle risorse;
- coinvolge operatori economici qualificati (es. banche o professionisti);
- nelle forme più significative, supera i confini nazionali (differenziali di regolamentazione).

Il ricorso al solo diritto penale non è sufficiente

E' necessaria la collaborazione (regolamentare e operativa) a livello internazionale

E' necessario un "sistema" di istituzioni specializzate (apparato amministrativo)

Complementarità tra prevenzione e repressione



*A fronte di tecniche sempre più sofisticate e transnazionali di reinvestimento di disponibilità di origine criminale, la reazione degli ordinamenti si è sviluppata sia sul piano della **repressione penale**, sia attraverso il potenziamento dell'**apparato di prevenzione**, fondato sulla collaborazione tra Autorità pubbliche e operatori*

In Italia, elevati livelli di **corruzione** ed **evasione fiscale** e la presenza di una **criminalità organizzata aggressiva (NRA)** richiedono un sistema antiriciclaggio particolarmente efficace.



La prevenzione mira a proteggere l'economia legale da tentativi di infiltrazione

Per l'attivazione di tali presidi è essenziale l'impegno di vaste categorie di operatori qualificati, posti ai varchi del sistema legale, chiamati a intercettare ogni tentativo di indebita infiltrazione e a collaborare con le autorità.

D.lgs. 231/2007




Finalità


- Prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Tutela dell'integrità del sistema economico e finanziario e correttezza dei comportamenti.

Principi

- Coordinamento con le attività di repressione dei reati di ML, reati presupposto e FT;
- *Risk based approach*
- Proporzionalità degli obblighi in rapporto ai soggetti obbligati

Le fonti a livello sovranazionale e nazionale






Assetto istituzionale e di competenze

Ministro/Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Comitato di Sicurezza Finanziaria

Responsabilità delle politiche di prevenzione e promozione della collaborazione fra Autorità



Il sistema nazionale di prevenzione: i soggetti obbligati

Banche e altri intermediari finanziari

Banche, Poste, I.P. IMEL, Sim, Sgr, Sicav, Imprese di assicurazione (ramo vita), Agenti di cambio, Società di riscossione tributi, Finanziarie ex 106 TUB, Società fiduciarie, CDP, Confidi e microcredito, Cambiavalute, Promotori finanziari, agenti e mediatori creditizi, intermediari assicurativi

Professionisti

Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Periti e consulenti in materia di contabilità e tributi, Notai, Avvocati, Revisori contabili Società di revisione, Prestatori di servizi relativi a società e trust
*(ambito esenzione per compiti difesa)

Operatori non finanziari

Prestatori di servizi relativi a società e trust, commercio di cose antiche e opere d'arte, case d'asta, operatori in oro, agenti immobiliari, custodia e trasporto di denaro e titoli o valori, mediazione civile e recupero crediti, servizi per l'utilizzo di valuta virtuale, operatori di gioco on line e su rete fisica, case da gioco

Obblighi di:

Organizzazione;

Adeguate verifica della clientela;

Registrazione e Conservazione;

Segnalazione di operazioni sospette;

Formazione del personale

Corruzione e prevenzione del riciclaggio

Profili generali

Corruzione e riciclaggio si pongono **in linea di continuità**

L'azione di **prevenzione della corruzione** può contribuire a ridurre il rischio di riciclaggio

L'antiriciclaggio ostacola il reimpiego dei proventi della corruzione, ne accresce il costo e i rischi, rendendola meno vantaggiosa

La **Comunità internazionale** ha da tempo evidenziato tali legami (valutazione dei sistemi nazionali – UNCAC, GRECO, GAFI; indirizzi, linee guida, fattori di rischio, tipologie – EGMONT, GAFI)

I sistemi «amministrativi» di prevenzione

Obiettivi, strategie, strumenti

Sistema anticorruzione:

- tutela dell'**integrità** dell'apparato pubblico;
- prevenzione dei rischi;
- collaborazione di attori qualificati, nei quali accrescere la consapevolezza dei **rischi** e delle **vulnerabilità** (PTPC, cultura organizzativa) e sviluppare sistemi di **reazione interna** (WB).

Sistema antiriciclaggio:

- tutela dell'**integrità** dell'economia e dei mercati
- analisi e prevenzione dei rischi (NRA)
- **collaborazione** di categorie di operatori qualificati tenuti a obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione, formazione e **segnalazione** o comunicazione delle operazioni sospette a una **unità centrale nazionale (UIF)** che le analizza (individuando connessioni con possibili attività criminali) e trasmette i risultati ad autorità investigative

Il ruolo della UIF nell'apparato antiriciclaggio

- *Caratteristiche istituzionali e funzioni delle Financial Intelligence Unit*
- *La UIF italiana: disciplina, posizione istituzionale, funzioni*
- *La collaborazione con le altre Autorità. I rapporti con l'ANAC*

La UIF nell'apparato antiriciclaggio

Caratteristiche istituzionali delle FIU

Indipendenza operativa e autonomia

- *The FIU should be operationally independent and autonomous, meaning that the FIU should have the authority and capacity to carry out its functions freely, including the autonomous decision to analyse, request and/or disseminate specific information*
- *The FIU should be free from any undue political, government or industry influence or interference, which might compromise its operational independence*

Definizione e funzioni


- *FIU serves as a national center for the*
- *(1) receipt and*
- *(2) analysis of suspicious transaction reports and other relevant information and for the*
- *(3) dissemination of the results of that analysis.*

La multidisciplinarietà delle informazioni

- *The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the **financial, administrative and law enforcement information** that it requires to undertake its functions properly.*

La capacità di collaborare con controparti estere

- *Countries should ensure that their competent authorities can rapidly, constructively and effectively **provide the widest range of international cooperation** in relation to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing.*



La UIF nell'apparato antiriciclaggio

La UIF italiana: disciplina, posizione istituzionale, compiti



BANCA D'ITALIA

- È stata istituita con il d.lgs. 231/2007 come **Unità autonoma e indipendente** presso la Banca d'Italia, collocazione che costituisce ulteriore presidio di indipendenza e favorisce la collaborazione attiva del sistema bancario e finanziario.
- L'**organizzazione** e il **funzionamento** dell'Unità sono disciplinati da un **Regolamento** emanato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/07 (ultimo Regolamento **29 gennaio 2019**)

La UIF nell'apparato antiriciclaggio

Le funzioni della UIF

Analisi finanziaria

- approfondimento finanziario delle **segnalazioni di operazioni sospette** e delle **comunicazioni delle Pubbliche amministrazioni**, anche accedendo con le cautele di legge a **informazioni investigative**
- potere di **sospensione** delle operazioni sospette (anche su richiesta di FIU estere)
- approfondimenti delle segnalazioni **cross border**
- analisi delle **comunicazioni oggettive**
- analisi dei **flussi finanziari** al fine di individuare e prevenire ML/FT



La UIF nell'apparato antiriciclaggio

Le funzioni della UIF

Regolamentazione

(Potere normativo autonomo)

- istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
 - istruzioni in materia di segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.)
 - istruzioni in materia di comunicazioni oggettive
 - istruzioni su contenuto e modalità di effettuazione delle «dichiarazioni oro» (competenza delegata dalla Bdl)
 - **istruzioni e indicatori di anomalia** per le **Pubbliche Amministrazioni**
- 
- **indicatori di anomalia** (previa presentazione al CSF)
 - **schemi di comportamento anomalo**
 - **comunicazioni dirette ai destinatari degli obblighi AML/CFT**

La UIF nell'apparato antiriciclaggio

Le funzioni della UIF

Controlli sul rispetto degli obblighi di segnalazione e comunicazione

- **controlli sull'intera platea dei soggetti obbligati** (intermediari, professionisti, operatori non finanziari)
- **ispezioni a carattere generale** (sul corretto adempimento degli obblighi)
- **ispezioni di tipo mirato** (per analisi di operatività sospette, in collaborazione con Autorità giudiziaria, Organi investigativi, Autorità di vigilanza di settore)
- **contestazione delle violazioni** rilevanti sul piano amministrativo, in relazione ai propri compiti



La UIF nell'apparato antiriciclaggio

Le funzioni della UIF

Analisi e Studi

- **Analisi dei flussi finanziari e dei fenomeni** ai fini di contrasto e prevenzione

studi e analisi su singole anomalie riferibili a ipotesi di riciclaggio, strumenti di pagamento, aree territoriali, altre tipologie operative di interesse (Art. 6 del d.lgs. 231/2007)

- Applicazione **metodi quantitativi** (su grandi masse di dati)

analisi descrittive, analisi statistiche ed econometriche, *data/text mining* su dati SARA, Banche dati Bdl, Sos (anonimizzate e/o aggregate), comunicazioni oggettive, basi dati esterne e fonti aperte




Elaborazione di:

- **Indicatori di rischio** su uso di contante, bonifici da e verso l'estero, transazioni commerciali;
- **Indicatori UIF-Vigilanza di rischio AML per intermediari bancari e non** (per l'attività ispettiva);
- **Analisi di flussi finanziari** da e verso paesi a rischio (individuazione di flussi anomali per l'analisi);
- **Studio dei bilanci delle imprese a rischio** (indicatore di rischio per 90mila srl, indicatore aggregato di esposizione per banca – finanziamenti covid)
- **Uso anomalo** di banconote da 500€, carte di pagamento, ecc.

La UIF nell'apparato antiriciclaggio

Le funzioni della UIF

Cooperazione nazionale e internazionale

- **collaborazione e scambio di informazioni con altre autorità nazionali**
 - **partecipazione ai tavoli nazionali e sovranazionali in materia AML**
 - **scambi di informazioni con FIU estere su casi sospetti**
- 
- **cooperazione tra la UIF e le altre FIU europee è estesa agli scambi di informazioni connessi con il terrorismo o la criminalità organizzata associata al terrorismo (art. 8 del d.lgs. 186/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1153)**

L'evoluzione della normativa

1) d.l. 143/1991, legge 197/1991

- **identificazione** del soggetto che esegue l'operazione
- **registrazione** delle informazioni
- **segnalazione** delle operazioni aventi a oggetto disponibilità finanziarie che possono provenire da riciclaggio

2) d.lgs. 56/2004

segnalazione delle operazioni aventi a oggetto disponibilità finanziarie che possono provenire da riciclaggio

3) d.lgs. 231/2007 (versione originaria)

segnalazione delle operazioni sospette

4) d.lgs. 231/2007

come modificato dal **d.lgs. 90/2017**

**comunicazione di dati e informazioni
concernenti le operazioni sospette**



Le ragioni del coinvolgimento delle pp.aa. nel sistema antiriciclaggio

- ✓ L'attività amministrativa non è avulsa dalle attività economiche
- ✓ Le pp.aa., nel perseguimento dell'interesse pubblico, rivolgono la propria attività nei confronti di soggetti portatori di propri interessi di carattere imprenditoriale o professionale



Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nel sistema antiriciclaggio



modus operandi del soggetto con cui l'amministrazione si interfaccia può

presentare profili di anomalia e

destare il sospetto che il soggetto sia coinvolto in riciclaggio ovvero utilizzi fondi provenienti da attività criminosa



Le pubbliche amministrazioni nel d.lgs. 231/2007

Definizione ampia di pubbliche amministrazioni

(Art. 1, Comma 2, Lett. Hh, d.lgs. 231/07):

- ✓ Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001
- ✓ Enti pubblici nazionali
- ✓ Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o europeo
- ✓ Soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica

Le pubbliche amministrazioni tenute ai doveri di comunicazione di operazioni sospette:


Uffici competenti allo svolgimento di **compiti** di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di **autorizzazione o concessione**;
- procedure di scelta del contraente per l'**affidamento di lavori, forniture e servizi**;
- procedimenti di **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici** di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

(il CSF può ampliare o restringere il novero di detti uffici)

Gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni: uno sguardo generale

- ✓ Mappatura, mitigazione e valutazione dei rischi
- ✓ Obbligo di adottare **procedure interne** idonee a **valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio** e indicare le misure necessarie a mitigarlo



- ✓ Obbligo di **formazione del personale**



- ✓ Obbligo di **comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette** di cui le pubbliche amministrazioni vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale

L'identificazione e l'assessment dei rischi di riciclaggio

STEP 1

Mappatura, mitigazione e valutazione dei rischi

Le pubbliche amministrazioni procedono alla **mappatura dei rischi** di riciclaggio in relazione alle **caratteristiche soggettive**, ai **comportamenti** e all'**attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi** indicati dall'art. 10 del d.lgs. 231/2007



Opportuno effettuare una **ricognizione completa dei procedimenti**, al fine di **individuare di ulteriori in relazione ai quali ravvisare l'esistenza o l'esclusione di rischi ML/TF**. La comunicazione degli esiti di tale ricognizione al CSF è funzionale all'assunzione da parte di quest'ultimo di eventuali determinazioni sul perimetro della collaborazione attiva

Restano ferme le **regole a tutela dell'integrità dell'azione amministrativa** (prevenzione della corruzione, codice dei contratti pubblici, legislazione antimafia). L'esistenza di meccanismi e garanzie procedurali a presidio della legalità rappresenta un **elemento di mitigazione del rischio**

STEP 2

Necessarie per:

- la **valutazione, gestione e mitigazione dei rischi**;
- garantire il **reperimento dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette**, la loro **tempestiva comunicazione alla UIF**, la **massima riservatezza** dei soggetti coinvolti nella comunicazione e l'omogeneità dei comportamenti



Adozione di un approccio funzionale

Le procedure interne

STEP 2

- **Unità organizzativa preposta alla comunicazione alla UIF** di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette; **non può coincidere con la struttura competente allo svolgimento dei compiti di amministrazione attiva o di controllo**
- Nomina del **gestore delegato** a
 - **valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF**
 - **interloquire con la UIF** per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti
- Possibilità di un **«gestore» comune** per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione (P.A. o enti locali con ridotte dimensioni); il «gestore» può nominare **soggetti delegati** alla tenuta dei rapporti con la UIF, purché siano previsti adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati (strutture organizzative complesse)
- **Possibilità di adottare procedure di selezione automatica delle operazioni anomale** basate su parametri quantitativi e qualitativi
- Pronta **ricostruibilità delle decisioni** del gestore
- Adozione di specifici **piani di formazione**



La comunicazione di operazioni sospette

- ✓ **Non** è richiesta un'attività esplorativa, volta alla ricerca di operazioni sospette



- ✓ **Non** sono imposti adempimenti che comportino ritardi o interruzioni dell'attività amministrativa





Il contributo delle pubbliche amministrazioni al sistema di prevenzione antiriciclaggio **non deve essere considerato come un aggravio dei compiti dell'amministrazione a scapito dell'efficienza dell'attività amministrativa**

La comunicazione di operazioni sospette

Cosa è richiesto alle pubbliche amministrazioni:

Leggere le informazioni di cui già dispongono in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali
con approccio critico e in modo integrato


Possibile individuazione di **operazioni sospette**
da comunicare alla UIF



Articolo 35

«I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da **attività criminosa**»

«Il **sospetto è desunto** dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli **elementi acquisiti ai sensi del presente decreto**»



La comunicazione di operazioni sospette

Origine della segnalazione/comunicazione: il sospetto



A) Quando

sanno - sospettano - hanno motivi ragionevoli per sospettare

B) Stato di esecuzione dell'operazione sospetta

in corso - compiuta - tentata

C) Fondamento del sospetto

✓ *elementi oggettivi*

{ caratteristiche entità natura } operazione/operatività

✓ *elementi soggettivi*

{ coerenza tra caratteristiche personali/capacità reddituale e operazione/operatività }

✓ *altre circostanze conosciute per le funzioni esercitate*

La comunicazione è il risultato di un autonomo processo valutativo

La comunicazione di operazioni sospette

PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

per le informazioni acquisite nell'esercizio della funzione
ovvero a causa delle funzioni o servizio:



**COMUNICAZIONE DI
OPERAZIONI SOSPETTE
(d.lgs. 231/2007)**

quando hanno conoscenza, sospetto, motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

**DENUNCIA DI REATO
(art. 331 c.p.p.)**

quando hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, intesa come individuazione di fatti specifici corrispondenti a una fattispecie penalmente rilevante e idonei a costituire spunto per l'avvio delle indagini

L'utilizzo delle comunicazioni da parte della UIF

Analisi e sviluppo delle comunicazioni (art. 40)

La UIF trasmette le segnalazioni **di operazioni** che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati **nonché le comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, e le relative analisi**, alla DIA e al NSPV, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al PNAA qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo



Le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni seguono il medesimo processo di approfondimento finanziario e, poi, investigativo delle SOS trasmesse dai soggetti obbligati

La mole consistente di **dati** acquisiti dalla **pubblica amministrazione** costituisce una **base informativa preziosa per individuare**, alla luce degli indicatori della UIF, **condotte sospette**

Gli strumenti per l'adempimento degli obblighi



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI
CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera *bb*), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, d.lgs. n. 231/2007 o decreto anticiclaggio), che definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica";

Visto l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

ADOTTA
LE SEGUENTI ISTRUZIONI

CAPO I
(Comunicazioni di dati e informazioni
concernenti le operazioni sospette)

Articolo 1
(Comunicazioni)

1. Le Pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.

Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 adottate sentito
il Comitato di sicurezza finanziaria, recanti
***i dati e le informazioni da trasmettere, le
modalità e i termini delle comunicazioni, nonché
gli indicatori per agevolare la rilevazione delle
operazioni sospette***



Attuazione dell'articolo 10, comma 4

Gli strumenti per l'adempimento degli obblighi

Istruzioni UIF del 23 aprile 2018

▪ **Rilevazione del sospetto (art. 1)**

*A prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione; valutazione degli **elementi oggettivi e soggettivi** acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale; anche rispetto a **operazioni rifiutate, interrotte o eseguite in tutto o in parte**; riscontro di **nominativi listati** o ricorrenza di elementi tratti dalle Comunicazioni della UIF; la comunicazione è **atto distinto dalla denuncia di reato**; va assicurata la **massima riservatezza** delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa*

▪ **Modalità e contenuto delle comunicazioni (artt. 3-10)**

Indicazioni a carattere operativo sulla compilazione del modulo per la comunicazione alla UIF: iscrizione al portale Infostat-UIF

*Dati identificativi della comunicazione, **elementi informativi in forma strutturata** (operazioni, rapporti, soggetti e i rispettivi legami) e **libera** (contesto economico-finanziario, motivi del sospetto, processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate e oggetto di comunicazione, singole operazioni o operatività complessiva; obiettivo è ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati, dall'origine all'impiego degli stessi), eventuali documenti **allegati**; **indicazione del sospetto** (di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) e di **eventuali collegamenti** ad altre comunicazioni*



Istruzioni UIF del 23 aprile 2018

▪ **Indicatori di anomalia** (art. 2 e allegato al provvedimento)

*Gli indicatori **riducono i margini di incertezza** delle valutazioni e mirano a **contenere gli oneri** e alla **correttezza e omogeneità** delle comunicazioni; **elencazione non esaustiva**; necessario sempre svolgere analisi in concreto e una valutazione complessiva dell'operatività; indicatori di carattere generale (connessi con l'identità e il comportamento del soggetto, le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni) e specifici per tipologia di attività (settore appalti e contratti pubblici, finanziamenti pubblici, immobili e commercio); i sub-indici sono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento e vanno valutati congiuntamente allo stesso*



Gli strumenti per l'adempimento degli obblighi

INDICATORI SOGGETTIVI

- **Collegamenti con Paesi ad alto rischio e operazioni di significativo ammontare, con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni**

legislazioni estere non compliant; zone a rischio per infiltrazioni criminali, sommerso o degrado; disponibilità o garanzie in Paesi a rischio

- **Informazioni false, inesatte o incomplete o rifiuto/riluttanza a fornire info, in assenza di giustificazioni**

documenti falsi, contraffatti o difformi; rinuncia a dare documenti; rifiuto di dare informazioni su aspetti rilevanti

- **Collegamenti con inquisiti o terroristi o PEP e operazioni di significativo ammontare, con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni**

notoria contiguità; impresa connessa a PEPs nazionali; impresa partecipata da inquisiti o terroristi

- **Assetti proprietari, manageriali o di controllo complessi o opachi e operazioni di significativo ammontare, con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni**

strutture societarie opache o catene partecipative complesse; ripetute o improvvise modifiche assetti; costituzione e cessazione; perdite sistematiche senza interventi; meri prestanome; scarsa conoscenza di operazione e altri soggetti interessati



Gli strumenti per l'adempimento degli obblighi

INDICATORI OGGETTIVI

- Operazioni incoerenti con attività e profilo, in assenza di plausibili giustificazioni

Acquisti non coerenti; disponibilità sproporzionate; più soggetti con stesso indirizzo o domicilio; modalità pagamenti incoerenti; offerta di polizze tramite intermediari esteri a prezzi sensibilmente bassi;

- Operazioni inusuali, specie se complesse o di importo significativo, in mancanza di giustificazioni

Rilascio di deleghe o procure o utilizzo di domiciliazioni di comodo; operazioni per conto terzi; estinzione obbligazione improvvisa; intervento ingiustificato di soggetti terzi nell'estinzione di obbligazioni (unica soluzione vs. rateizzazione previamente concordata); garanzie personali da non abilitati;

- Operazioni illogiche in quanto svantaggiose, in mancanza di giustificazioni

Ricorso a uffici della PA distanti da quello dell'area di interesse; richieste di modifiche onerose; richiesta di tempi ristretti a prescindere da valutazioni economiche; prezzi sproporzionati; operazioni con controparti di recente costituzione, con attività generica o incompatibile; accredito su rapporti sempre diversi; tecniche di frazionamento; contratti a favore di terzo;



Gli strumenti per l'adempimento degli obblighi

SETTORI SPECIFICI

1. APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Serie di anomalie concordate con ANAC (partecipazione a gara: in assenza di requisiti, con rilevanti apporti privati di incerta provenienza o da soggetto con profilo incompatibile; in assenza di convenienza; da parte di ATI sproporzionata; rete di imprese estranea per attività; con avvalimento eccessivamente oneroso o irragionevole; con cessioni o operazioni societarie ingiustificate; ribassi eccessivi; offerte dal/affidamenti al medesimo soggetto in assenza di giustificazioni; frazionamenti non giustificati; subappalti successivi senza documentazione a supporto ...

2. FINANZIAMENTI PUBBLICI

Richiesta e utilizzo incompatibili, rispettivamente, con profilo economico e con natura/scopo del finanziamento; richiesta da parte di soggetti giuridici diversi con stesso titolare effettivo o con gli stessi soci; presentazione di documentazione carente; estinzione anticipata

3. IMMOBILI E COMMERCIO

Disponibilità immobili incompatibile con profilo economico, in assenza di giustificazioni; acquisti da parte di soggetti con scarse disponibilità, acquisti/vendite in ristretto arco di tempo, specie se con differenze di prezzo ovvero tra società del gruppo; attività commerciali da parte di soggetti senza necessarie disponibilità economiche, in assenza di giustificazioni (acquisto o richiesta di licenze, ripetute cessioni o subentri di licenze in ristretto arco temporale; licenze senza avvio di attività)



FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- **Verifica del censimento in liste (no mera omonimia)**
- **Valutazione degli elementi tratti dalle Comunicazioni UIF del 2016 e del 2017 su *foreign fighters e returnees***

Contiguità con soggetti censiti nelle «liste terrorismo» (3.4)

Rapporti finanziari intrattenuti con enti non profit riconducibili a PEP, soggetti inquisiti o censiti nelle «liste terrorismo» (3.6)


Enti non profit che presentano connessioni tra loro non giustificate (es. condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti, del personale, o la titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti) (3.7)

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit che, per le loro caratteristiche risultano incoerenti con le finalità dichiarate ovvero riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo (5.3)

Valutazione della localizzazione geografica delle operazioni, dei soggetti e delle attività (aree di conflitto, zone limitrofe o di transito), incoerenze nell'utilizzo di fondi da parte di organizzazioni non lucrative (comunicazioni UIF)



La prevenzione AML ai fini della corretta attuazione del PNRR



- È fondamentale prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, valorizzando la collaborazione tra Autorità e con i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare
- Il **comparto pubblico riveste un ruolo chiave nella gestione dei fondi** ed è per questo **essenziale la collaborazione attiva antiriciclaggio** delle Pubbliche amministrazioni.

Nella **Comunicazione dell'11 aprile 2022** la UIF richiama la necessità di:

- Valorizzare il ruolo del «gestore» a fini AML
- Individuare i titolari effettivi
- Conoscere le istruzioni e gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF il 23 aprile 2018
- Garantire tracciabilità delle operazioni e controlli tempestivi ed efficaci sulla documentazione antimafia

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-24

Tra le novità del PNA 2022-24, pubblicato dall'ANAC nel dicembre 2022, figurano:

- Rafforzamento dell'antiriciclaggio

*Le misure di prevenzione antiriciclaggio a carico delle pubbliche amministrazioni si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la **protezione del “valore pubblico”**.*

I presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

*Nell'attuale momento storico, **l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR**, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.*

Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT, se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10, devono adempiere anche agli obblighi antiriciclaggio, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.

- Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici

*Il PNA richiama l'importanza della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti **in modo che le Pubbliche amministrazioni possano conoscere il vero titolare della società che vince l'appalto, evitando così corruzione e riciclaggio**.*

*La nozione di titolare effettivo è mutuata dalla legislazione AML (si richiama anche la recente revisione della Raccomandazione GAFI n. 24, che fa ora espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici). Si richiama inoltre l'istituzione di **un'apposita sezione del Registro delle Imprese** al cui interno devono confluire le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini.*

- Mappatura dei processi

*Si ricorda che la valutazione e la mappatura dei rischi sono **tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio**.*

L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.